

3. Al fine di rimediare al più presto all'attuale situazione, il Comitato invita la Commissione a mettere in atto quanto prima i dispositivi finanziari necessari all'attua-

zione del programma; esso deplora tuttavia che detti dispositivi siano stati proposti con un tale ritardo.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1192/69 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 307 del 21 dicembre 1977, pagina 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 16 dicembre 1977 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 75 e 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 94,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 20 dicembre 1978,

vista la decisione 65/271/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1975, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie ed in particolare gli articoli 3, secondo paragrafo, 4, quarto paragrafo, e l'allegato III, lettera b), punto 4 ⁽²⁾,

visto il proprio parere sulla proposta della Commissione inerente al regolamento predetto ⁽³⁾,

visto il proprio parere del 23 maggio 1973 sulla proposta di regolamento del Consiglio che integra il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio ⁽⁴⁾,

vista la decisione del proprio presidente, presa conformemente all'articolo 22 del regolamento interno, di affidare alla sezione «trasporti e comunicazioni» il compito di elaborare il parere in merito a detto argomento (decisione del 9 gennaio 1978),

visti i lavori preparatori dei sigg. Hildgen, relatore, Bernaert e Hennig, correlatori,

visto il parere adottato dalla sezione il 12 maggio 1978 (119^a riunione),

⁽¹⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. C 118 dell'11. 11. 1968, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. C 86 del 16. 10. 1973, pag. 1.

ascoltata la relazione tenuta dal sig. Hildgen, relatore, dinnanzi ai membri della sezione (articolo 29 del regolamento interno),

visto quanto deliberato dai propri membri il 31 maggio 1978 (159^a sessione plenaria - 31 maggio/1° giugno 1978),

considerando che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti è l'eliminazione delle disparità che risultano dal fatto che lo Stato impone oneri o concede vantaggi alle aziende ferroviarie i quali possono falsare le condizioni di concorrenza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1192/69 ha consentito di realizzare un primo stadio di armonizzazione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Osservazioni generali

La proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1192/69 integra l'attuale disciplina in materia di normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie, adeguandola all'evoluzione verificatasi nel frattempo.

A giudizio del Comitato, la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie costituisce un elemento importante della politica comune dei trasporti. Essa deve infatti compensare gli oneri e i vantaggi non direttamente connessi alla gestione che sono imposti o concessi alle aziende ferroviarie e consentire quindi l'instaurazione di un mercato dei trasporti senza distorsioni di concorrenza. Inoltre, una netta delimitazione degli oneri predetti e la corrispondente normalizzazione dei conti consente di ottenere una maggiore trasparenza dei risultati di gestione propri delle aziende ferroviarie. Tale trasparenza è indispensabile per poter prendere con esattezza delle decisioni in materia di trasporti riguardanti tutti gli ambienti economici interessati al mercato dei trasporti e la collettività. Per tale motivo, il Comitato accoglie favorevolmente la proposta della Commissione che ammodernata la procedura di normalizzazione dei conti finora seguita, la rende più chiara e semplifica il computo delle compensazioni; il Comitato formula comunque le seguenti osservazioni.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1

Nel parere del 23 maggio 1973, il Comitato ha approvato l'estensione nel campo di applicazione del regolamento

(CEE) n. 1192/69 alle aziende ferroviarie secondarie proposta dalla Commissione.

Esso si rammarica che il Consiglio non abbia fatto sua tale proposta. L'estensione ora suggerita, che si riferisce ormai a quelle ferrovie che partecipano in misura considerevole ai trasporti internazionali, non tiene equamente conto, a giudizio del Comitato, della situazione spesso difficile di altre ferrovie che devono sostenere gli stessi oneri delle aziende ferroviarie nazionali. Nel contempo il Comitato si rammarica del fatto che detta estensione alle ferrovie secondarie sia soggetta ad una procedura decisionale a livello nazionale.

2.2. Articolo 3

Con la nuova formulazione proposta per l'articolo 4, quarto paragrafo, del regolamento (CEE) n. 1192/69 vengono eliminate due categorie di oneri oggetto di normalizzazione: condizioni imposte per i contratti pubblici d'appalto di opere e forniture (categoria XIV) e oneri finanziari che risultano dalla mancata normalizzazione in passato (categoria XV).

Il Comitato approva tale proposta e accoglie la motivazione addotta dalla Commissione.

Il Comitato è inoltre d'accordo sulle ulteriori modifiche dell'articolo 4, quarto paragrafo, del regolamento di base, in virtù delle quali gli oneri oggetto delle categorie da IX a XIII devono essere mantenuti solo se ciò avviene nel quadro dei programmi concordati fra gli Stati membri e le aziende ferroviarie che sono previsti nella decisione 75/327/CEE del Consiglio. Ciò implicherà sicuramente degli oneri più equilibrati.

Il Comitato approva il principio secondo cui, rispetto alla regolamentazione finora vigente, detti oneri divengono obbligatori e non sono più un elemento facoltativo della normalizzazione. Si tratta in questo caso di oneri che possono avere notevoli conseguenze sul mercato del lavoro (categoria IX) o sulle strutture economiche regionali (categoria XIII) e alle quali gli Stati membri non possono rinunciare per imperiosi motivi di carattere economico e sociale. Qualora non esistesse una compensazione obbligatoria degli oneri che ne deriverebbero vi sarebbe il rischio che le ferrovie non siano più in grado di far fronte a tali oneri, tenuto conto della difficile situazione in cui esse si trovano. Inoltre, proprio in questi casi, la compensazione obbligatoria degli oneri è indispensabile per garantire le stesse condizioni di concorrenza fra i modi di trasporto.

2.3. Articolo 4

Il Comitato approva la proposta di semplificare i metodi di calcolo di cui all'allegato III e si compiace per il progresso compiuto in materia di armonizzazione limitando il numero dei metodi di calcolo.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI